



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **19 dicembre 2019**

Vendita autovettura. Imposte sui redditi

La situazione sostenuta in acquisto influenza la cessione.

In quanto bene strumentale la cessione dell'autovettura dà luogo a **plusvalenze o minusvalenze** ai fini del reddito d'impresa. La norma è contenuta **nell'art. 164 comma 2 del Tuir** che dispone *"Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato."*

Come noto qualora il prezzo di vendita sia superiore al residuo valore contabile ha origine una **plusvalenza**, nel caso contrario si determina una **minusvalenza**.

Qualora per la vettura oggetto di cessione fosse stata prevista una **deducibilità limitata** anche le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla successiva cessione avranno fiscalmente la medesima influenza.

Ricordiamo anche che per le autovetture vige un limite massimo di deducibilità di € 18.075,99 per la generalità delle imprese innalzato a € 25.822,84 per le imprese di agenzia e di rappresentanza. Vediamo con un esempio riguardante la prima generale tipologia di imprese.

ESEMPIO:

**Autovettura acquistata nel 2016 per euro 45.000,00 e
rivenduta nel corso del 2019 al prezzo di euro 32.000,00**

Come noto nel primo esercizio la normale quota di ammortamento viene ridotta alla metà. Secondo le tabelle di ammortamento la percentuale annuale delle autovetture è del **25%**. Ricordiamo anche, per completare, che il citato art. 164 prevede la **deducibilità ridotta al 20%** per le autovetture di imprese e professionisti (80% per agenti e rappresentanti).

Anno	Ammortamento civilistico (1)	Residuo da ammortizzare	Ammortamento fiscale (2)
2016	5.625,00	39.375,00	2.259,00
2017	11.250,00	28.125,00	4.519,00
2018	11.250,00	16.875,00	4.519,00
(1)	12,5% il primo anno e poi 25%		
(2)	20% del limite massimo di deducibilità di € 18.075,99		

La cessione pari a € 32.000,00 determinerà una **plusvalenza civilistica** di € 15.125,00 (32.000,00 meno 16.875,00 che rappresentava il costo residuo da ammortizzare).

Ai **fini fiscali** la plusvalenza sarà rilevata per € 6.779,00 (differenza tra 18.075,99 e 11.297,00 costo ammortizzato nei tre esercizi).

Si ricordi che qualora maturassero **minusvalenze relative ad autoconsumo** (estromissione dalla sfera di impresa e/o professione da parte del singolo autonomo per riconducibilità alla sfera privata), le stesse saranno **completamente indeducibili**. La norma si rintraccia:

nel **DL 223/2006** per le imprese, a decorrere dal 4 luglio 2006;

nella **Legge 296/2006** per i professionisti, a decorrere dal 1° gennaio 2007).

Quanto a questi ultimi si ricorda che dapprima esonerati dalla rilevanza di plusvalenze e minusvalenze sono stati introdotti **dall'art. 36, comma 29 del DL 223/2006**.

Sempre i professionisti hanno preclusa la possibilità di rateizzare in più esercizi la plusvalenza.